



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0012394 P-4.22.1

del 27/10/2016



15116573

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – COM(2016) 596 - Integrazione*

Ad integrazione del precedente documento inviato in data 24 ottobre 2016 – nr. protocollo 12235, si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

Prot. n. 16184
04.08.01/7

Roma, 27-10-2016

Presidenza del Consiglio
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE
infoparlamentare@governo.it

p. c.

Gabinetto dell'On.le Ministro

Ufficio Legislativo

Direzione Generale Cinema

Direzione Generale Archivi

Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM (2016) 596).

Al integrazione del documento informale trasmesso con email del 21.10.2016, si trasmette qui di seguito il contributo ufficiale di questa Amministrazione circa la Proposta in oggetto, integrata con la parte di competenza della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali.

Il Mibact esprime un apprezzamento complessivo per la Proposta in oggetto, riconoscendo l'impegno da parte della Commissione volto ad aumentare la disponibilità in formati accessibili delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

La necessità della Proposta è legata ai molti ostacoli per i soggetti interessati nella disponibilità in formati accessibili di libri e ad altro materiale già pubblicato o reso disponibile, nonostante la moderna tecnologia digitale possa facilitare tale processo.

E' di cruciale importanza modificare il vigente quadro legislativo dell'Unione per aumentare la disponibilità di tali opere in formati accessibili e migliorarne la circolazione nel mercato interno, garantendo che le opere realizzate in uno Stato membro possano essere diffuse e rese accessibili in tutta l'Unione in linea con gli impegni assunti con il Trattato di Marrakech e con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

In merito alla facoltà degli Stati membri di fare ricorso all'eccezione o limitazione al diritto d'autore per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa, prevista dall'art. 5, par. 3, lett. b) della direttiva 2001/29/CE, il legislatore italiano ha introdotto un'eccezione con l'art. 71 bis della legge sul diritto d'autore, rinviando ad un decreto del Ministero per i beni Culturali, di concerto col Ministero del lavoro, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, per la determinazione delle categorie dei disabili beneficiari della norma.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale

Servizio I

L'eccezione introdotta dalla direttiva proposta appare un primo passo fondamentale per migliorare l'accesso alle opere per le persone con disabilità, fornendo un'adeguata certezza giuridica (sarà obbligatoria per gli Stati membri e si applicherà ai diritti armonizzati a livello di Unione e pertinenti per la realizzazione e la diffusione di copie in formato accessibile ai sensi di detto trattato) e garantendo un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti da una parte, e degli utenti dall'altra.

Richiamando testualmente la risposta scritta del Mibact all'interrogazione n. 4-03987 del 31.05.2016 (Interrogazione del Sen. Mandelli. Trattato di Marrakech. Introduzione di deroghe alla normativa sul diritto d'autore per facilitare l'accesso ai testi da parte dei disabili visivi) "si ritiene che le attività previste dal Trattato non rivestano carattere commerciale, ma perseguano prevalentemente finalità umanitarie e assistenziali, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a un maggior numero possibile di opere da parte dei beneficiari del Trattato stesso.

Il considerando 16 relativo al monitoraggio da parte della Commissione stessa sugli effetti della direttiva appare meritevole di sostegno poiché volto "a valutare la situazione relativa alla disponibilità in formati accessibili di opere e di altro materiale diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione della direttiva nonché la disponibilità di opere e di altro materiale in formati accessibili per le persone affette da altre forme di disabilità" al fine di prendere "in considerazione modifiche del campo di applicazione".

Tale approccio consentirà di conseguire l'obiettivo di prevedere misure capaci di garantire la sostanziale equivalenza tra persone non vedenti o con disabilità percettive o di lettura o fisica e quelle che non soffrono di tali disabilità rispetto alla disponibilità di copie in formato accessibili della stessa opera o di altro materiale in tutta l'Unione.

Per quanto riguarda il settore degli archivi, si rileva che l'art. 2 Definizioni reca una definizione di "entità autorizzata" (cioè le entità che potranno realizzare copie in formato accessibile alle persone con disabilità, senza bisogno di richiedere autorizzazione ai titolari del diritto d'autore) che non include gli Archivi di Stato o altri istituti archivistici. Recita infatti

(4) "entità autorizzata", organizzazione per la quale la principale attività o una delle principali attività o missioni di interesse pubblico consiste nell'offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.

Un Archivio di Stato non ha "quale principale attività o una delle principali attività" quella di offrire ai "beneficiari" (che lo stesso articolo definisce come persone non vedenti o con altre disabilità di lettura) delle "possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni". Tuttavia, un Archivio di Stato può trovarsi nella necessità di digitalizzare materiale coperto da diritto d'autore (fotografie, disegni architettonici, manoscritti di letterati, ecc.) al fine di permetterne la fruizione da parte di persone con disabilità visiva o di lettura. Inutile sottolineare come, pur non rientrando questa tra le "principali attività o missioni" degli Archivi di Stato, rientri senz'altro tra le loro finalità istituzionali.

Si propone dunque di aggiungere all'art. 2, come punto (5) la seguente definizione:

(5) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale

Servizio I

Nel contempo, si propone di emendare l'art. 3, c.1, lett. b) aggiungendo, dopo "entità autorizzata" le parole "o un istituto di tutela del patrimonio culturale". Opportunamente emendato, l'art. 3, c.1, lett. b) risulterebbe il seguente:

(b) un'entità autorizzata o un istituto di tutela del patrimonio culturale realizzi una copia in formato accessibile e la comunichi, la renda disponibile, la distribuisca o la dia in prestito a un beneficiario o a un'entità autorizzata perché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

Per quanto riguarda il settore delle Biblioteche si segnala che la proposta di Direttiva in oggetto è volta ad allineare il diritto dell'Unione agli impegni internazionali assunti dall'UE con il Trattato di Marrakech che, a sua volta, introduce norme tese a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il Trattato è stato adottato dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) nel 2013 ed è stato firmato dall'Unione europea il 30 aprile 2014.

Con riferimento alle valutazioni sulla proposta di Direttiva, richieste ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), della L. 234/2012, (principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità) si rappresenta quanto segue.

La proposta si fonda sull'art. 114 del TFUE, norma che attribuisce alla Commissione competenza concorrente ad emanare "misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno". Essa è volta a facilitare l'accesso a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi da parte dei soggetti beneficiari delle norme contenute nel Trattato di Marrakech nel mercato interno. La proposta afferisce ad un settore già armonizzato dalla normativa Ue e che, quindi, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione.

Tuttavia prima di procedere con l'analisi degli aspetti della proposta di Direttiva è necessario riassumere le vicende collegate alla questione della competenza alla ratifica del Trattato di Marrakech da parte dell'Unione.

Della controversia è stata investita la Corte di giustizia dell'Unione europea cui la Commissione Europea ha richiesto il parere ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, ponendo la seguente questione: "l'Unione Europea detiene la competenza esclusiva per concludere il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa?". La Corte non si è ancora pronunciata ma le conclusioni dell'Avvocato Generale sono favorevoli alla competenza esclusiva dell'UE.

Le divergenze di opinione tra la Commissione Europea e numerosi Stati membri riguardano quindi la natura della competenza dell'Unione Europea. In primo luogo, da parte della Commissione viene invocata la competenza esclusiva dell'UE alla luce del fatto che gli obblighi previsti dal Trattato di Marrakech avrebbero un effetto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Numerosi Stati membri (tra cui Italia, Germania e Regno Unito) ritengono invece che la competenza dell'UE in materia non sia esclusiva, in quanto le disposizioni europee (Direttiva 2001/29/CE) prevedono una serie di limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore - comprese quelle a favore dei portatori di handicap (inclusa l'ipotesi dei non vedenti) - che rivestono però carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurre o meno nei propri ordinamenti le suddette limitazioni ed eccezioni e, in caso positivo, di disciplinarle interamente in base alla propria legislazione.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

In secondo luogo, la Commissione ritiene che la copia di un'opera in formato accessibile costituirebbe una merce e che quest'ultima sarebbe, nell'ambito di applicazione del Trattato, oggetto di scambio con Paesi terzi. Conseguentemente, il Trattato rientrerebbe nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, comprensiva degli "aspetti commerciali della proprietà intellettuale" così come previsto dall'art. 207 TFUE, e sussisterebbe pertanto una competenza esclusiva alla ratifica dello stesso da parte dell'UE.

Per contro, numerosi Stati membri ritengono che il Trattato non persegua finalità commerciali. Esso concernerebbe infatti il diritto d'autore e i diritti dei disabili visivi, tematiche sulle quali la competenza è ripartita tra UE e Stati membri. Per quanto riguarda in particolare la posizione italiana, si ritiene che le attività previste dal Trattato non rivestano carattere commerciale, ma perseguano prevalentemente finalità umanitarie e assistenziali. In base al Trattato, le Parti contraenti hanno facoltà di stabilire se le limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore siano o meno soggette a remunerazione, laddove è evidente che per remunerazione può solo intendersi non già un prezzo pagato agli autori, bensì un indennizzo a loro favore a titolo di risarcimento oppure un rimborso all'entità autorizzata dei costi legati alla riproduzione e distribuzione dell'opera in formato accessibile ai non vedenti.

In definitiva, non potendo le entità autorizzate per espressa disposizione del Trattato perseguire fini di lucro, appare difficile qualificare il trasferimento di opere come attività commerciale svolta da entità commerciali. Diversamente, anche il trasferimento internazionale di beni a scopi umanitari costituirebbe un'attività commerciale.

Alla luce di tutto quanto precede l'Italia, pur condividendo nel merito l'opportunità di una partecipazione del nostro Paese al Trattato, non ha sottoscritto l'Accordo al fine di prevenire il rischio che la Commissione Europea, invocando la propria competenza esclusiva in materia, aprisse una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese. L'ipotesi di una adesione al Trattato, seppur auspicabile da parte italiana, sarebbe peraltro preclusa da una pronuncia della Corte di Giustizia a favore della competenza esclusiva dell'UE. In tal caso, verrebbe infatti compressa, per via giurisprudenziale, la sfera delle competenze dei singoli Stati membri dell'UE in relazione alla loro partecipazione al Trattato di Marrakech e, in prospettiva, ai trattati in materia di diritto d'autore che dovessero essere eventualmente conclusi in futuro.

Con riferimento alle valutazioni richieste ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della L. 234/2012 (valutazione complessiva del progetto), si evidenzia quanto segue.

Le disposizioni europee (in particolare la Direttiva 2001/29/CE) prevedono una serie di limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi - comprese quelle a favore dei portatori di handicap (inclusa l'ipotesi dei non vedenti) - che rivestono carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurre o meno nei propri ordinamenti le suddette limitazioni ed eccezioni e, in caso positivo, di disciplinarle interamente in base alla propria legislazione.

In tal senso è anche la Convenzione di Berna (art. 9) che riconosce e riserva alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

A ciò si aggiunga che ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale

Servizio I

cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Alcune eccezioni e limitazioni possono essere autorizzate nell'interesse del pubblico ma la loro introduzione da parte degli Stati membri deve tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. E' pertanto possibile che la portata di alcune di esse debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti (in tal senso il considerando 9, 14 e 44 della Direttiva 2001/29/CE).

La proposta in esame invece introduce una nuova eccezione obbligatoria per gli Stati membri. Seppur si condivide l'obiettivo generale di rendere disponibili a determinati soggetti beneficiari opere e altri materiali protetti e per finalità specifiche, è necessario sottolineare alcuni profili critici.

In primo luogo, aprendo sempre di più il ventaglio delle eccezioni, il livello di protezione per i titolari dei diritti si abbassa, infatti, una volta messe in rete le copie dei contenuti protetti sarà difficile controllare che l'uso sia legittimo, cioè che:

- i) sia strettamente collegato all'handicap;
- ii) non si realizzino ulteriori sfruttamenti da parte di utenti non beneficiari dell'eccezione; e
- iii) che la copia dell'opera non venga utilizzata a fronte di una eccezione diversa da quella per la quale è stata consentita.

Nel merito della proposta, si evidenziano alcune criticità che riguardano:

1. Beneficiari dell'eccezione

L'eccezione obbligatoria per gli Stati membri e si applicherà ai diritti armonizzati a livello dell'Unione e che sono pertinenti per la realizzazione e la diffusione di copie in formato accessibile. Questa eccezione integra quella facoltativa già prevista dall'art. 5.3, lett. b, della direttiva 2001/29/CE, la cui portata però è più ampia in quanto prevede la possibilità di introdurre eccezioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico "a favore di portatori di handicap".

I beneficiari della nuova eccezione obbligatoria invece sono esclusivamente "persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa". Anche il considerando 17 contempla esplicitamente la possibilità per gli Stati di continuare a prevedere eccezioni o limitazioni a favore delle persone affette da disabilità diverse da quelle contemplate nella proposta di direttiva.

La legge sul diritto d'autore, all'art. 71-bis, prevede un'eccezione al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico per i "portatori di particolari handicap". Il regolamento attuativo dell'articolo 71-bis citato, emanato con D.M. 14/11/2007, si riferisce alla categoria di "disabilità sensoriale", ovvero difficoltà connesse al funzionamento di organi sensoriali (vista e udito), la cui sussistenza sia stata accertata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che a sua volta definisce persona handicappata "che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Ne deriva che la portata della nuova eccezione obbligatoria è molto più circoscritta rispetto a quella dell'eccezione facoltativa prevista dalla normativa europea e nazionale vigente. Inoltre l'effetto dell'eccezione obbligatoria sarà transfrontaliero mentre l'eccezione per le persone affette da disabilità diversa da quella prevista dalla proposta di direttiva in esame continuerà ad avere un effetto nazionale.

2. La definizione di "copia in formato accessibile"

Potrebbe essere introdotta una definizione più specifica al fine di evitare che si possano porre in essere modificazioni e trasformazioni delle opere o materiali protetti in violazione del diritto



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

all'integrità dell'opera dell'autore e degli altri diritti morali. La stessa perplessità è destata dal considerando 8 della direttiva.

3. Disponibilità in commercio dell'opera in formato accessibile.

Il trattato di Marrakech prevede che l'eccezione non si applichi qualora l'opera o materiale protetto sia disponibile in commercio in formato accessibile. Questa opzione non è prevista nella proposta in esame. Si ritiene che la giustificazione fornita dalla Commissione europea - cioè che sia difficile per le entità intermedie verificare la disponibilità commerciale di un'opera sul proprio mercato - sia assolutamente insufficiente. Si ritiene pertanto che il considerando 11 debba essere eliminato e che debba essere inserita l'opzione predetta.

Con riferimento agli aspetti di cui alla lettera c) dell' art. 6, comma 4, della L. 234/2012 si evidenzia che:

1. Effetti finanziari

Questa Direzione Generale, con nota del 13 luglio 2015 - facendo seguito alla richiesta di elementi su eventuali oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del Trattato di Marrakech - ha evidenziato l'opportunità di prevedere oneri a carico dello Stato per permettere alle entità autorizzate di poter effettivamente porre in essere quanto statuito dal Trattato e per la produzione di copie di opere in formato accessibile.

La previsione di un finanziamento pubblico è derivata dalla constatazione che le entità sono per la maggior parte dei casi delle piccole associazioni e risulta difficile prevedere di far gravare su di loro la totalità dei costi delle operazioni legate alla produzione e diffusione di copie in formato accessibile.

Anche nel caso in cui l'entità autorizzata sia una biblioteca è necessario prevedere un sistema che assicuri un'adeguata copertura dei costi sia per la produzione delle copie che per la diffusione transfrontaliera.

Le predette considerazioni si adattano *mutatis mutandis* alla direttiva in esame, anche se la relazione alla proposta di direttiva non prevede alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2. Effetti su cittadini e imprese

I benefici per le persone con disabilità visiva sono palesi e altrettanto lo sono gli effetti per le persone con altri tipi di disabilità che - come evidenziato in precedenza - non potranno godere della stessa eccezione con effetto transfrontaliero.

Sul fronte autorale e dell'industria creativa - come evidenziato nella relazione sulle risposte alla consultazione pubblica del 2013/2014 sulla revisione del diritto d'autore - si predilige invece un meccanismo di licenze in quanto costituirebbe una soluzione più flessibile per aumentare la disponibilità di contenuti in formati accessibili.

Si conclude evidenziando che la proposta di direttiva oggetto di relazione è coerente con altre proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in primo luogo, con la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, anche se è necessario sottolineare che i beneficiari della direttiva sono tutte le "persone con disabilità" e non una categoria limitata di persone con disabilità visiva.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale

Servizio I

Come previsto dall'art 6, comma 5, della Legge 234/2012, si allega alla presente relazione la tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto legislativo dell'UE e le norme nazionali vigenti.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

(art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – COM(2016) 596. Normativa nazionale vigente

norma primaria

Legge 633/1941

art. 71-bis:

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

art. 71-quinques:

[...]

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

norma secondaria

Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 633/41, emanato con D.M. 14/11/2007 (in G.U. 20 dicembre 2007, n. 239)

Art. 1 Oggetto.

1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti: «legge», sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.

2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell'articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Art. 2 Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti.

1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti. Commenti



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale

Servizio I

Necessità di intervento normativo volto al recepimento della direttiva in esame e conseguente modifica o emanazione di norma di carattere secondario volta ad individuare i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

Il Direttore del Servizio

Arch. Maria Grazia Bellisario